

COPIA



CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI MONTALTO DORA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 106**

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA IL COMUNE DI MONTALTO DORA E IL COMUNE DI QUINCINETTO PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C1

L'anno **duemilaventuno** addì **dodici** del mese di **novembre** alle ore 11:30 nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

		Presente	Assente
Galletto Renzo	Sindaco	Si	
Marchesini Domenico	Assessore	Si	
Baldi Sara	Assessore	Si	
Gaido Alberto	Assessore		Si
Franco Nella	Assessore		Si

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr.ssa Raffaella Di Iorio.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA IL COMUNE DI MONTALTO DORA E IL COMUNE DI QUINCINETTO PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C1

LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA la proposta di deliberazione di seguito allegata;

RITENUTA essa meritevole di approvazione;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili di Servizio in merito alla regolarità tecnica e contabile:

- In merito alla regolarità tecnica, il Responsabile del Servizio interessato ha espresso parere Favorevole;
- In merito alla regolarità contabile, il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere Favorevole;

ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. num. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. num. 174 del 10.10.2012, convertito con modificazioni nella Legge num. 213 del 07.12.2012;

Con voti unanimi espressi in modo palese

DELIBERA

DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione che viene di seguito allegata.

ATTESA l'urgenza di quanto sopra deliberato, la Giunta Comunale, con voti unanimi e favorevoli, dichiara la presente deliberazione **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo num. 267 del 18.08.2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 93 DEL 12/11/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA IL COMUNE DI MONTALTO DORA E IL COMUNE DI QUINCINETTO PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C1

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 45/2021 avente per oggetto il Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) per il periodo 2021-2023, esecutiva ai sensi di legge e s.m.i.;

CONSIDERATO CHE il piano occupazionale prevede, tra altro, n. 1 assunzioni a tempo indeterminato di unità di Categoria C1 - Profilo professionale Istruttore amministrativo (Settore Servizi Istituzionali) - mediante espletamento di pubblico concorso/atingimento graduatorie.

PREMESSO inoltre che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 2 in data 26.03.2021, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 12 in data 26.03.2021, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023;
- con delibera di Giunta Comunale n. 23 in data 31.03.2021, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2021-2023;

RILEVATO:

- che l'art. 30, c. 2-bis, D.lgs. n. 165/2001 dispone: *“le Amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono prioritariamente attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1”*;
- dato atto che per il triennio 2019/2020/2021 permane la possibilità di derogare alla procedura di cui all'art.30 del D.lgs. n. 165/2001 relativa alla mobilità volontaria (Legge 56/2019 *“Decreto Rilancio”*);
- che la possibilità di utilizzare graduatorie vigenti di altri enti consente di far fronte con celerità a situazioni di carenza di personale.

RICHIAMATO il *“Regolamento per utilizzo di graduatorie concorsuali di altri enti”* approvato con Deliberazione G.C. n. 94/2021;

VISTO l'art. 35, c. 7, D.lgs. n. 165/2001 che dispone: *“il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali”*;

RICHIAMATO l'art. 9, c. 1, L. n. 3/2003, il quale dispone: *“1. A decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione. [...]”*.

VISTO l'art. 3, c. 61, L. n. 350/2003 il quale prevede che, nelle more dell'adozione del predetto regolamento, gli Enti possano utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi in corso di validità approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le stesse.

DATO ATTO che, secondo il parere espresso dall'ANCI in data 8 settembre 2004, il “previo accordo” previsto dall'art. 3, comma 61 della Legge 24/12/2003 n. 350 può avvenire anche successivamente all'espletamento della procedura concorsuale.

LETTO inoltre il parere formulato, su analogo quesito, dal Ministero dell'Interno in data 3 aprile 2009, il quale aggiunge, per completezza di informazione, che ai fini dell'utilizzazione della graduatoria di altro Ente devono essere rispettati i limiti e i vincoli imposti dall'art. 91, D.lgs. 267/2000, secondo i quali la graduatoria medesima deve essere in corso di validità e non può essere utilizzata per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del relativo concorso.

VISTO l'art. 14, c.4-bis, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (*Spending Review*) che stabilisce che le amministrazioni pubbliche che non dispongano di graduatorie in corso di validità, possono effettuare assunzioni con le modalità previste dall'art. 3, c. 61, L. 24 dicembre 2003, n. 350, anche con riferimento agli idonei di concorso presso altre amministrazioni.

RICHIAMATO l'art. 36, c. 2, D.lgs. n. 165/2001, il quale dispone che: *“Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione*

dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato”.

PRESO ATTO altresì che nella Circolare n. 5/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica si sottolinea che le Pubbliche Amministrazioni, che devono procedere a nuove assunzioni anche a tempo determinato, in luogo di indire apposite procedure concorsuali, devono attingere alle loro graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato; in mancanza, possono attingere a graduatorie di altre amministrazioni mediante accordo, purché riguardino concorsi inerenti allo stesso profilo professionale del soggetto da assumere.

PRECISATO CHE eventuali graduatorie vigenti presso gli enti per assunzioni a tempo determinato non possono essere utilizzate, come chiarito dal Ministero dell'Interno in un parere del 2014 rilasciato a seguito della richiesta di un Comune riferita all'utilizzo di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato. La posizione assunta dalla Funzione Pubblica è che, pur mancando una disposizione di natura transitoria nel D.L n. 101/2013, *“per ragioni di tutela delle posizioni dei vincitori di concorso a tempo determinato, le relative graduatorie vigenti possono essere utilizzate solo a favore di tali vincitori, rimanendo precluso lo scorrimento per gli idonei”.*

RICHIAMATO l'orientamento della giurisprudenza amministrativa (*ex multis* TAR Veneto Sent. n. 574/2011) in materia di possibile utilizzo delle graduatorie di altri enti anche successivamente alla relativa approvazione, indirizzo confermato anche dalla giurisprudenza contabile (Corte Conti Umbria n. 124/2013/PAR) la quale ha altresì stabilito che, ai fini della corretta applicazione della procedura in argomento:

1) Occorre omogeneità tra posto da ricoprire e quello previsto dalla graduatoria che si intende utilizzare. Tanto è pacificamente ammesso con riferimento al “profilo ed alla categoria professionale del posto che si intende coprire”, che devono essere del tutto corrispondenti a quelli dei posti per i quali è stato bandito il concorso la cui graduatoria si intende utilizzare. La medesima omogeneità, però, deve sussistere, secondo il Collegio, anche per ogni altro elemento che connota e caratterizza profondamente i posti in comparazione (quello da coprire e quelli messi a concorso), come il regime giuridico dei posti stessi, e che perciò hanno riflessi anche sulla partecipazione dei candidati e, quindi, sul numero dei concorrenti.

2) L'accordo tra gli enti può avvenire anche successivamente all'approvazione della graduatoria in quanto la lettera e lo scopo della norma non consentono interpretazioni tanto restrittive da ancorare il “previo accordo”, di cui all'art. 3, comma 61, della L. n. 350/2003, a una data anteriore all'approvazione della graduatoria o, addirittura, all'indizione della procedura concorsuale.

PRESO ATTO, altresì, che l'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei, avente anche una chiara finalità di contenimento della spesa pubblica che il concorso pubblico comporta (Consiglio di Stato, Sez. III, 20 dicembre 2012, n. 6560). La modalità di reclutamento tramite scorrimento delle graduatorie *“rappresenta la regola generale, mentre l'indizione del nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico”* (TAR Lazio, sentenza n. 3444/2012).

PRESO ATTO delle conclusioni della Sezione di controllo per la Regione Marche della Corte dei conti che, nella deliberazione n. 41/2019 depositata in data 9 settembre 2019, ha chiarito che: *“Peraltro, è stato evidenziato come tale accordo con le altre Amministrazioni interessate, sebbene la normativa non lo imponga, dovrebbe, per ragioni di trasparenza, precedere l'indizione del concorso del diverso Ente o l'approvazione della graduatoria. In tal senso, la Sezione regionale di controllo per l'Umbria, con deliberazione n. 124/2013, ha affermato che ciò che rileva è che “l'accordo stesso, che comunque deve intervenire prima dell'utilizzazione della graduatoria, si inserisca in un chiaro e trasparente procedimento di corretto esercizio del potere di utilizzare graduatorie concorsuali di altri Enti, così da escludere ogni arbitrio e/o irragionevolezza e, segnatamente, la violazione delle cennate regole di “concorsualità” per l'accesso ai pubblici uffici”. (cfr. anche Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazioni nn. 189/2018 e 371/2018, che si sofferma anche sugli altri requisiti richiesti dall'ordinamento ai fini del corretto e legittimo utilizzo della graduatoria di altro Ente)”*.

DATO ATTO che questo Ente, con avviso di manifestazione di interesse approvato con determinazione del responsabile del servizio Risorse umane n. 249 del 27.10.2021, ha richiesto, a tutti i Comuni limitrofi di conoscere la disponibilità di graduatorie concorsuali valide, relative al profilo professionale *“Istruttore amministrativo”*, (Settore Servizi Istituzionali), Categoria C1, tempo indeterminato e parziale;

VISTO lo Statuto Comunale;

PRESO ATTO che, entro il termine ultimo del 11.11.2021, dagli Enti interpellati sono arrivati i seguenti riscontri positivi:

- Comune di Quincinetto

RILEVATO che il Comune di Quincinetto ha una graduatoria concorsuale valida relativa al profilo professionale ricercato;

DATO ATTO, altresì, che l'individuazione dell'ente Comune di Quincinetto, con il quale stipulare l'accordo per l'utilizzo dell'idonea graduatoria, soddisfa il criterio territoriale in base alla vicinanza geografica dell'ente previsto dal Regolamento sull'utilizzo delle graduatorie di altri enti;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'approvazione dell'accordo che sarà sottoscritto con il Comune di Quincinetto per l'assunzione del personale in parola;

VISTO lo schema di accordo per l'utilizzo della graduatoria sopraelencata, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. "A");

ACQUISITI:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, D.Lgs n. 267/2000;
- il parere favorevole, della Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49, D.lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1. DI PRENDERE ATTO, per le motivazioni in premessa, dell'autorizzazione per l'utilizzo da parte del Comune di Quincinetto della graduatoria del concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato e parziale di n. 1 posto di istruttore amministrativo, cat. C, posizione economica C1, vigente presso il Comune di Quincinetto;
2. DI APPROVARE lo schema di convenzione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per la regolazione dei rapporti con l'ente concedente l'utilizzo della graduatoria.
3. DI PROCEDERE alla copertura indeterminato e parziale di n. 1 posto di istruttore amministrativo, cat. C, posizione economica C1, mediante lo scorrimento della graduatoria del Comune di Quincinetto;
4. IMPEGNARSI a comunicare al Comune di Quincinetto, tempestivamente, le assunzioni disposte tramite utilizzo della graduatoria in riferimento.

* * * * *

Il sottoscritto responsabile del Servizio propone che la Giunta Comunale approvi la proposta di deliberazione sopra esposta.

Montalto Dora, 12/11/2021

Il Responsabile del Servizio Finanza Personale e Tributi
f.to Dott. Andrea Giovanni OSELLA

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo num.267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. num. 174 del 10.10.2012, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica.

Montalto Dora, 12/11/2021

Il Responsabile del
Servizio Finanza Personale e Tributi
f.to OSELLA ANDREA GIOVANNI

* * * * *

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo num.267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. num. 174 del 10.10.2012, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' contabile.

Montalto Dora, 12/11/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Andrea Giovanni OSELLA

Letto e sottoscritto:

IL SINDACO
f.to Renzo Galletto

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr.ssa Raffaella Di Iorio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 12/11/2021

Montalto Dora, 12/11/2021

Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Raffaella Di Iorio

REP. N° (n° di pubblicazione all'albo)

E' copia conforme all'originale

Dalla Residenza Comunale

Il Segretario Comunale
dr.ssa Raffaella Di Iorio

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione é stata trasmessa in elenco, con lettera n. prot. _____ in data _____ ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art.125 del decreto legislativo n. 267/2000.
- che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno
 - perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4° del decr. Lg.vo n. 267/2000);
 - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (Art. 134, comma 3° del decreto legislativo n. 267/2000)

Dalla Residenza Comunale

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr.ssa Raffaella Di Iorio

